



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Potenza

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

PRELIMINARI

~ ART. 415 bis c.p.p. ~

I Pubblici Ministri, Francesco Curcio (Procuratore Distrettuale), Anna Piccininni e Giuseppe Borriello (Sost. Proc.),

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel Registro delle Notizie di reato nei confronti di:

1. **AMARA Piero**, nato ad Augusta (SR) il 24.04.1969 residente in Nocera Inferiore (SA), via Giacomo Piccolomini D'Aragona n. 26, difeso di fiducia dagli Avv.ti MONDELLO Salvino elettivamente dom.to presso il suo studio e avv.to MONTALI Francesco entrambi del Foro di Roma;
2. **CAPRISTO Carlo**, nato a Gallipoli (LE) il 19.02.1953, residente in Bari, Via Louis Pasteur, 7, difeso di fiducia dall'Avv.to Angela PIGNATARI del Foro di Potenza elettivamente dom.to presso il suo studio e avv.to PALUMBO Filiberto del Foro di Bari;
3. **NICOLETTI Nicola**, nato a Gravina in Puglia (BA) il 05.05.1967, residente in Roma Vicolo Vicinale, 4 difeso di fiducia da Avv.to Raffaella QUINTANA del Foro di Roma elettivamente dom.to presso il suo studio;
4. **PARADISO Filippo**, nato a Matera il 12.03.1966, residente in Modugno (BA) in via Paradiso, 33, difeso di fiducia dall' avv.to LAFORGIA Michele del Foro di Bari e dall'Avv.to TOGNOZZI Gianluca del Foro di Roma elettivamente dom.to presso il suo studio;
5. **RAGNO Giacomo**, nato a Molfetta (BA) il 14.10.1957 residente in Molfetta in Via Bari, 6 difeso di fiducia da Avv.to DE COSMO Maria Rosaria del Foro di Trani elettivamente dom.to presso il suo studio e dall' Avv.to D'ALUIO Salvatore del Foro di Bari,
6. **NARDI Michele**, nato a Pavia il 01/08/1966 residente in Trani in Corso Italia, 26 difeso di fiducia dall'Avv.to MARIANO Domenico del Foro di Roma con studio in Via Civinni, 85 Roma.
7. **SOAVE Massimiliano**, nato a Bari il 08/07/1966 residente in Bari, Via Orfeo Mazzitelli, 130, difeso di fiducia dall' Avv. Leonardo IANNONE del Foro di Trani con studio in Molfetta, elettivamente dom.to presso il suo studio.
8. **D'INTRONO Flavio**, nato il 19/07/1973 a Corato ivi residente in Via Venezia, 7, difeso di fiducia da Avv. GELFI Vera del Foro di Bari, detenuto presso la CASA CIRCONDARIALE "N.C." LECCE (LE);
9. **BALDUCCI Franco Maria**, nato a Corato il 16/12/1952 ivi residente in Via Paolucci, 12, difeso di ufficio dall'avv. Gianpaolo CARRETTA (ticket di nomina n. 110212781);
10. **MARANCIA Martino**, nato a Bisceglie (BA) il 07/10/1965 residente in Molfetta in Via Felice Cavallotti, 29, difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Maniglio del Foro di Trani, con studio legale in Molfetta, Via Senatore Palummo 18;
11. **SAVASTA Antonio**, nato a Barletta il 01/04/1965 ivi residente in Via Roma, 59, difeso di fiducia dall'Avv. Massimo MANFREDA del Foro di Brindisi.

12.MISCIAGNA Pasquale, nato a Bari il 04/05/1954 ed ivi residente in Via Camillo Rosalba, 46F Sc T, difeso di ufficio dall'avv. Gianpaolo CARRETTA (ticket di nomina n. 110212781);

indagati per i seguenti delitti:

CAPRISTO Carlo Maria

a) delitto p e p. dagli artt 81 cpv 323 - 378 cp, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Procuratore della Repubblica di Trani, al fine di consentire al funzionario di cancelleria Cotugno Domenico, responsabile della sua Segreteria e persona a lui particolarmente legata, di eludere le indagini – e, quindi di ottenere un indebito vantaggio anche patrimoniale consistente nel non essere sottoposto a procedimento penale evitando le relative spese ed il pagamento di eventuali risarcimenti :

prima si auto-assegnava il procedimento penale nr 6591/15-44 a carico di ignoti per il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio – ex art. 326 c.p., relativo ad una fuga di notizie a beneficio dei difensori degli indagati – assistì dallo studio legale Desiderio/Papagno – riguardante le indagini e le intercettazioni di cui al p.p. penale nr 8379/13, relativo a gravi reati contro la PA (delegato al PM dott Ruggiero), poi – in violazione della normativa che impone al PM di ricercare le prove necessarie ad accertare i fatti, corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale – ometteva di svolgere qualsiasi indagine (nessuna delega , nessun accertamento svolto direttamente dal PM) al fine verificare chi, all'interno degli apparati giudiziari e di polizia, avesse propalato la notizia relativa alle indagini in corso (ed ancora segrete) nei confronti, fra gli altri, di De Feudis Sergio e Modugno Antonio, nonostante esistessero elementi indiziari che consentissero di approfondire le investigazioni in direzione del suddetto Cotugno che – sulla base dell'annotazione della Digos di Bari n. A2/2016/DIGOS/2^ Sez. del 31/03/2016 – risultava frequentare lo Studio Desiderio/Papagno (vale a dire quello che aveva recepito le notizie segrete sulle indagini ed intercettazioni in corso nel p.p. nr 8379/13 RGNR Mod. 21) ben conosciute dal Cotugno in ragione della sua funzione di Segretario del Procuratore che – come da progetto organizzativo - apponeva il visto su tutte le richieste d'intercettazione (fra cui quelle relative alle investigazioni in corso nel p.p. nr 8379/13/21). Infine, l'ultimo giorno di sua presenza in servizio presso la Procura di Trani, omessa ancora ogni investigazione, richiedeva al Gip l'archiviazione del procedimento nr 6591/15-44.

In Trani fino al 6.5.2016

CAPRISTO Carlo Maria, NARDI Michele

b) delitto p. e p dagli artt. 81 cpv, 319 ter, in rel. agli artt 318 e 319, 321 61 nr 2 cp, perché, in permanenza, in concorso necessario fra loro, Capristo Carlo, soggetto passivo della corruzione quale Procuratore della Repubblica di Trani e Nardi Michele, soggetto attivo della corruzione quale Magistrato in servizio all'epoca dei fatti presso l'Ispettorato Generale del Ministero nonché – unitamente al PM di Trani Antonio Savasta, all'Ispettore di PS Di Chiaro Vincenzo, da Flavio D'Introno usuraio operante nel Circondario di Trani, Cuomo Simona, professionista legale (nonché, comunque, quale correo dei predetti) con cui avevano cooperato nella consumazione di reati-fine, l'Avv.to Giacomo Ragno ed il Sostituto Procuratore di Trani Luigi Scimè - quale componente di una associazione a delinquere dedita alla commissione seriale di corruzioni in atti giudiziari ed all'illecito “aggiustamento” di processi (aggiustamenti compiuti, o da compiersi, attraverso false testimonianze, calunnie, falsi ideologici, corruzioni ecc) in relazione alla quale, in uno con svariati reati-fine, il correo Savasta Antonio veniva condannato dal GUP presso il Tribunale di Lecce con rito abbreviato con sentenza 349/2020 del 9.7.2020 ed il Nardi Michele veniva condannato, all'esito del dibattimento, con sentenza del 18.11.2020 della II Sezione penale del Tribunale di Lecce, motivazioni depositate il 15.5.2021, facevano mercimonio della funzione di Procuratore della Repubblica di Trani del Capristo che, stabilmente, la vendeva al Nardi.

Segnatamente, il Nardi – che commetteva i fatti anche al fine di ottenere l'impunità dai predetti reati - avendo messo a disposizione del Capristo l'utilità consistente nel suo impegno a sostenerlo nella

nomina a Procuratore della Repubblica di Trani (nomina avvenuta nel 2008) – impegno consistente in una obbligazione di mezzi e non di risultato che si manifestava in una attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione nei confronti di chi era in grado di determinare la nomina del Capristo – otteneva da quest'ultimo, una volta nominato Procuratore nella sede suddetta, in violazione dei suoi doveri d'imparzialità nell'esercizio dell'azione penale e dei suoi poteri d'indagine, nonché di quelli di vigilanza e sorveglianza sui Magistrati del proprio Ufficio, una totale, stabile e permanente *protezione* dei variegati ed illeciti interessi del Nardi in vicende processuali proprie e di persone di suo interesse, nonché la *protezione e copertura* in favore dei Sostituti Procuratori della Repubblica Antonio Savasta e Luigi Scimè, non solo particolarmente legati al Nardi, ma con i quali, e grazie ai quali, il predetto Nardi, per un verso, *aggiustava* i procedimenti di suo interesse presso la AG di Trani e con i quali, per altro verso, svolgeva e avrebbe svolto lucrose attività delittuose (così come anche indicate nella sentenza di condanna nr 349/2020 del 9.7.2020 del GUP di Lecce) che ruotavano intorno ai procedimenti penali loro assegnati.

In particolare, il Capristo, in conseguenza dell'accordo corruttivo, da una parte, curava anche in prima persona e con particolare sollecitudine gli interessi del Nardi presunta parte offesa ed indagato in numerosi procedimenti penali pendenti innanzi alla AG di Trani (ad esempio accettando che Nardi presentasse denunce di reato attraverso sms che lui poi attivava immediatamente con deleghe alla pg, ovvero rallentando la trattazione di procedimenti in cui il Nardi era indagato) e, dall'altra, pur considerando i due predetti Magistrati (Savasta e Scimè) poco affidabili in quanto dediti a perseguire interessi non istituzionali nell'esercizio delle loro funzioni, pur sapendoli coinvolti, a seguito di numerosi esposti e denunce, in vicende di rilevanza penale e disciplinare e pure in presenza (anche perché rappresentatogli da altri colleghi dell'Ufficio) di pareri, richieste, provvedimenti, anomali di Scimè e Savasta, che prendevano in contrasto con le prassi ed i criteri generali applicati dall'Ufficio in casi simili, ovvero in contrasto con le determinazioni assunte dai titolari del procedimento – talora sostituiti per loro momentanea assenza - anziché vigilare sulla attività giudiziaria dei citati Scimè e Savasta, sulle evidenti situazioni di incompatibilità processuale ed ambientale in cui si trovavano (e che avrebbero richiesto l'astensione del PM se non addirittura la promozione, attivazione e segnalazione per l'avvio di procedure tese ad un loro trasferimento per motivi d'incompatibilità ambientale) e, quindi, anziché vigilare sulla concreta imparzialità del loro operato, sottoponendolo ad attento vaglio, richiedendo, ove necessario, sia opportuni chiarimenti che una previa esposizione delle determinazioni che intendevano assumere, li valorizzava da un punto visto professionale, sia attribuendo loro incarichi, designazioni e deleghe di particolare rilevanza nell'Ufficio, sia con giudizi di professionalità assolutamente lusinghieri, sia, infine, tutelandoli - con azioni ed omissioni - nelle sedi competenti a valutare le condotte illegittime degli stessi.

In Trani, in permanenza, dal 2008 fino al 2016.

LAGHI Enrico, AMARA Piero, CAPRISTO Carlo Maria, NICOLETTI Nicola, PARADISO Filippo, RAGNO Giacomo

c) delitto p. e p. dagli artt 110, 81 cpv, 319 ter, in rel. agli artt 318 e 319, 321 cp, perché, CAPRISTO, AMARA, PARADISO, LAGHI e NICOLETTI in permanenza, RAGNO con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro come specificato appena di seguito:

CAPRISTO Carlo Maria in qualità di Procuratore della Repubblica di Trani dal 2008 fino al 6 Maggio del 2016 e di Procuratore della Repubblica di Taranto dal 7 Maggio 2016 al 16/07/2020, soggetto passivo della corruzione in atti giudiziari contestata in permanenza nel presente capo;

Giacomo RAGNO, amico personale del CAPRISTO e avvocato penalista del Foro di Trani, concorrente del CAPRISTO in alcuni specifici episodi corruttivi di seguito specificati, nonché beneficiario di alcune delle utilità ricevute *contra ius* dal CAPRISTO stesso;

AMARA Piero, avvocato penalista operante su tutto il territorio nazionale, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza sia a Trani che a Taranto come di seguito specificato;

PARADISO Filippo funzionario della Polizia di Stato dedito a curare, previa retribuzione, le relazioni pubbliche dell'AMARA, concorrente di AMARA, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza e di seguito specificata;

LAGHI Enrico, Commissario Straordinario (unitamente a Carrubba Corrado e Gnudi Piero) di ILVA in AS, dal 2015 al Giugno 2018, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari compiuta in permanenza, come di seguito specificato, nonché mandante delle attività illecite materialmente compiute da NICOLETTI Nicola, di cui appresso;

NICOLETTI Nicola – consulente dei Commissari di ILVA in AS, delegato dai Commissari Straordinari a seguire e coordinare (sulla base di direttive dei Commissari ma di fatto con ampia e notevole autonomia) le vicende gestionali, produttive, legali che riguardavano gli Stabilimenti ex Ilva di Taranto fra il 2015 ed il 2018, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari compiuta in permanenza, come di seguito specificato;

commettevano le seguenti attività di corruzione in atti giudiziari connesse e collegate fra loro.

Segnatamente, il CAPRISTO stabilmente vendeva ad Amara, Laghi e Nicoletti, la propria funzione giudiziaria, sia presso la Procura di Trani (a favore del solo Amara) che presso la Procura di Taranto (a favore di Amara, Laghi e Nicoletti) svolgendo, in tale contesto, il PARADISO, funzione d'intermediario presso il CAPRISTO per conto e nell'interesse di AMARA Piero, facendo ciò, il CAPRISTO, in cambio dell'utilità costituita dal costante interessamento di AMARA e PARADISO (il secondo stabilmente remunerato dal primo) per gli sviluppi della sua carriera (il CAPRISTO, sul punto, risultava particolarmente sensibile, in quanto, cessando definitivamente dal suo incarico di Procuratore della Repubblica di Trani nel 2016, sarebbe rimasto privo di incarichi direttivi, al cui immediato conferimento, invece, anelava) nonché per ottenere i vantaggi economici e patrimoniali in favore del suo inseparabile sodale Avv. Giacomo Ragno, come di seguito sarà meglio specificato. Con riferimento al primo dei favori offerti al Capristo – l'interessamento per la sua carriera - sia AMARA che PARADISO (che agivano in sinergia e coordinandosi fra loro) si facevano carico di una obbligazione di mezzi e non di risultati verso il CAPRISTO e la stessa, in particolare, si manifestava in una incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione svolta, in favore del CAPRISTO, dai suddetti corruttori su membri del CSM (da loro conosciuti direttamente o indirettamente) e/o su soggetti ritenuti in grado d'influire su questi ultimi, in occasione della pubblicazione di posti direttivi vacanti d'interesse del CAPRISTO (fra cui la Procura Generale di Firenze, la Procura della Repubblica di Taranto ed altri ancora).

Il CAPRISTO, a sua volta, nelle sue qualità di Procuratore della Repubblica, prima di Trani e poi di Taranto, in cambio di tali interessamenti – ed in cambio per quanto riguarda il LAGHI ed il NICOLETTI, anche di favori materiali (quali le nomine e gli incarichi ad amici da parte di ILVA in AS, come poi meglio specificato) - garantiva stabilmente, come di seguito meglio specificato, sia ad AMARA che a LAGHI/NICOLETTI e quindi ad Ilva in AS, sia presso la Procura di Trani (per il solo Amara, in indagini che a vario titolo coinvolgevano ENI, di cui AMARA era legale) che presso quella di Taranto, utilità e vantaggi processuali, nonché garantiva da Amara, mostrando apertamente la sua amicizia con il predetto innanzi al LAGHI ed al NICOLETTI, l'agevolazione professionale consistita nel suo accreditamento presso Ilva in AS – quale avvocato in rapporti preferenziali con il Procuratore della Repubblica – inducendo i predetti ad elargire incarichi professionali ad Amara cosicché :

l'AMARA, anche in vista di ritorni economici assai significativi costituiti dal pagamento di cospicue parcelle professionali da parte delle indicate imprese, consolidava il suo ruolo di consulente legale di ENI ed ex Ilva in AS, in grado di risolvere (proprio in virtù dei suoi rapporti preferenziali con il CAPRISTO) situazioni processuali particolarmente complesse. Il PARADISO consapevolmente, in tale contesto, riceveva dall'AMARA utilità economiche per le sue attività relazionali che, dall'AMARA, in cambio delle descritte utilità, venivano indirizzate in favore del CAPRISTO, nella consapevolezza del PARADISO che siffatti interessamenti avrebbero garantito un ritorno professionale per Amara da parte di CAPRISTO. Il LAGHI ed il NICOLETTI, che avevano appoggiato l'attività di sponsorizzazione del Capristo svolta da AMARA e PARADISO (che non a caso si interfacciava con

LAGHI, NICOLETTI, AMARA e soggetti in grado di influire su componenti del CSM) a loro volta, come di seguito sarà dettagliato, elargivano remunerati incarichi di consulenza ed assistenza legale a persone indicate dal CAPRISTO che a sua volta orientava l'attività della Procura di Taranto in favore di ILVA in AS;

il LAGHI ed il NICOLETTI, anche accreditandosi presso il Capristo attraverso la nomina dell'Amara quale consulente e legale di Ilva in AS (nomina che consentiva ad Amara di incassare, nel contesto della attività corruttiva, parcelle per oltre 90.000 euro) vedevano riconosciute, dalla gestione della Procura della Repubblica di Taranto da parte di Capristo, una particolare e favorevole attenzione alle esigenze di Ilva in AS che, a sua volta, si tramutava anche in ulteriore beneficio, questo di carattere personale, sia per il LAGHI che per il NICOLETTI, in quanto, il primo, acquisiva maggiore credito presso il Governo Nazionale ed i Ministri competenti quale abile e capace manager risolutore delle questioni giudiziarie/economiche e patrimoniali di pertinenza delle aziende commissariate, mentre il secondo in quanto consulente degli Amministratori Straordinari ed in quanto *trait-de-union* (unitamente ad Amara, che dallo stesso Nicoletti era stato proposto alla Amministrazione Straordinaria quale legale da assoldare in quanto in ottimi rapporti con Capristo) fra l'Amministrazione Straordinaria e la Procura di Taranto, si accreditava, presso il Laghi, come soggetto indispensabile per gestire i complessi rapporti con la AG di Taranto e dunque acquisiva ulteriori titoli per rinsaldare la sua ascesa professionale nelle acciaierie tarantine.

Nel dettaglio, il CAPRISTO:

- nella sua qualità di Procuratore della Repubblica di Trani, essendo stato posto in relazione con l'AMARA dal PARADISO, al fine di accreditare presso l'ENI l'AMARA stesso quale legale intraneo agli ambienti giudiziari tranesi in grado d'interloquire direttamente con i vertici della Procura, ed al fine, quindi, di agevolarlo nel suo percorso professionale:

1. si autoassegnava, in co-delega con i Sostituti SAVASTA Antonio e Pesce Alessandro, i procedimenti penali nr 25/15/46, nr 136/15/46 scaturenti da esposti anonimi redati dallo stesso AMARA e consegnati a mani proprie ovvero per il tramite di fiduciario, al Capristo stesso da parte di Paradiso Filippo incaricato all'uopo da Amara;
2. nonostante: a) la palese strumentalità degli esposti anonimi che li avevano generati (redatti dall'Avv. AMARA per accreditarsi presso i vertici ENI quale soggetto in grado di interloquire su tali procedimenti), nei quali veniva prospettata la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realtà inesistente) progetto criminoso – che risultava, in modo ovviamente artificioso, concepito in Barletta, (proprio affinché il fatto fosse di competenza della Procura di Trani) – che mirava a destabilizzare i vertici dell'ENI ed in particolare a determinare la sostituzione dell'Amministratore Delegato De Scalzi, che in quel momento era invece indagato dalla AG di Milano per gravi fatti di corruzione, sicché con le delazioni in esame – anche calunniando persone del tutto innocenti ed anche confezionando decreti di iscrizione a Mod. 46 ideologicamente falsi, come evidenziato nel successivo capo di accusa - si intendeva fare apparire il De Scalzi come vittima di un complotto ordito da soggetti che avevano rilasciato presso la Procura di Milano dichiarazioni indizianti a suo carico; b) la circostanza che il primo di tali esposti fosse giunto presso la Procura di Trani attraverso le condotte fraudolente di Amara e Paradiso come specificate nel successivo capo di accusa (recapitato nelle mani di Capristo che lo riceveva, lo iscriveva e lo assegnava a se stesso);
3. disponeva lo svolgimento d'indagini anche approfondite ed inconsuete, se non illegittime (fra cui escussioni ed acquisizioni tabulati) in considerazione della natura anonima dell'esposto, anche sollecitando in tale senso i colleghi co-delegati che invitava in più occasioni ad effettuare ulteriori approfondimenti investigativi che risultavano funzionali agli interessi di AMARA Piero (che aveva inviato gli esposti e che aveva necessità di rafforzare e “vestire” la tesi del complotto contro l'AD di ENI De Scalzi);
4. accettava una interlocuzione assolutamente impropria ed anomala con Piero AMARA sulle vicende investigative *in fieri* oggetto degli esposti anonimi, in quanto: a) in primo luogo, alcun indagato o parte

offesa aveva nominato AMARA quale proprio legale; b) in secondo luogo, i procedimenti, al momento di tali interlocuzioni, erano segretati e anche le stesse notizie stampa pubblicate in quei giorni sulla esistenza delle indagini a Trani sul cd "complotto Eni" erano del tutto inconferenti (se non sospette) e, comunque, non idonee a legittimare, su queste vicende, una interlocuzione fra un avvocato (AMARA) neppure nominato formalmente da un soggetto processuale legittimato ed il Procuratore della Repubblica di Trani; c) con la predetta condotta compiacente, consentiva ad AMARA di proporsi e mettersi in luce presso Eni, per un verso, come punto di riferimento e tramite verso la AG in quella specifica vicenda e, per altro verso, come legale meritevole di nuovi ed ulteriori (e ben remunerati) incarichi;

5. disponeva, per compiacere le richieste di AMARA (che nel caso in esame utilizzava Paradiso come tramite con il Capristo ed aveva anche preso accordi con il PM di Siracusa Longo Giancarlo, da lui stesso corrotto affinché si prestasse a seguire le indicazioni dell'AMARA nella conduzione di una analoga strumentale indagine preliminare avente a oggetto il descritto complotto ai danni del De Scalzi) previe irrituali intese con il predetto Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa Longo (e non con il Capo di quell'Ufficio) la trasmissione, per motivi di competenza territoriale, dei procedimenti suddetti nonostante la PG delegata avesse rappresentato, non solo l'infondatezza degli esposti anonimi ma la loro connessione con le indagini preliminari condotte nei confronti del De Scalzi dalla Procura della Repubblica di Milano;

- nella qualità di Procuratore della Repubblica di Taranto, al fine di accreditare l'AMARA e NICOLETTI presso l'Ilva in AS ed al fine di agevolare la loro ascesa professionale, nonché al fine di agevolare ILVA in AS ed il suo Commissario straordinario Enrico LAGHI:

1. al fine di ottenere un indebito profitto per Amara e Ragno e per sdebitarsi con Amara ed il suo factotum Paradiso Filippo per la messa a disposizione della loro rete relazionale finalizzata ad ottenere incarichi direttivi, ricevuta la descritta sponsorizzazione nella nomina a Procuratore di Taranto mostrava, apertamente, di essere sia amico che estimatore dell'Avv. AMARA e del NICOLETTI e si rendeva promotore di un approccio dell'ufficio certamente più aperto, dialogante e favorevole alle esigenze dell'ILVA A.S e, quindi, della politica aziendale, giudiziaria ed economica praticata e voluta da Enrico LAGHI., così :

per un verso, rafforzava il prestigio professionale e la capacità di Enrico LAGHI di essere considerato negli ambienti governativi ed economici, manager capace di risolvere le situazioni più complesse; per altro verso, rafforzava nell'Amministrazione Straordinaria di Ilva – e, in particolare, nel Laghi Enrico - il convincimento che AMARA e NICOLETTI, nelle loro vesti di legale il primo e consulente "factotum" della Amministrazione Straordinaria il secondo, potessero più agevolmente di altri professionisti interloquire con la Procura di Taranto, consentendo al NICOLETTI di consolidare il suo rapporto fiduciario con i Commissari di Ilva in AS ed ampliare in futuro il loro ruolo all'interno di tale azienda;

Così il CAPRISTO, a fronte della garanzia di una gestione dei numerosi procedimenti ed indagini in cui era coinvolta ILVA in AS (sia come persona giuridica che in persona dei suoi dirigenti) complessivamente favorevole a tale azienda ed ai suoi dirigenti, **otteneva in cambio, da LAGHI e NICOLETTI** favori materiali quali lucrosi incarichi ad amici del Capristo – segnatamente all'avv.to Giacomo RAGNO ed all'avv. Piero AMARA - che poi saranno elencati.

2. garantiva, così, con la descritta condotta compiacente e di "riguardo" verso Amara (anche grazie alla fattiva collaborazione di NICOLETTI) il conferimento in favore dell'avv. AMARA di 2 incarichi, entrambi dalla persona giuridica ILVA a.s. (uno di consulenza del 29.6.16 nel processo Ambiente sventuto e l'altro del 19.9.16 nel procedimento per la morte dell'operaio Giacomo CAMPO) voluta ed imposta da LAGHI agli Uffici competenti di ILVA in AS proprio per garantirsi ulteriormente i favori del Capristo, così fornendo anche NICOLETTI e LAGHI un contributo diretto alla realizzazione dell'accordo corruttivo AMARA /CAPRISTO;

3. nel p.p. nr 938/2010 R.G.N.R. Mod. 21 - RG ASS 1/2016 c.d. Ambiente Sventuto, per disastro ambientale ed altro, assecondava e portava a conclusione, coordinando un composito gruppo di PPM

delegati, le “trattative” svolte in diversi incontri per una applicazione della pena ex art 444 cpp seguite alla proposta di Ilva in AS persona giuridica (che attribuiva a tale “patteggiamento” valore strategico, non solo a livello processuale, ma anche ai fini dello sviluppo economico e produttivo dell’azienda), della quale Piero AMARA era divenuto consulente esterno, e di cui LAGHI e, quindi, NICOLETTI erano direttamente interessati nelle loro descritte qualità e la cui positiva conclusione sarebbe stata un rilevante vantaggio per ILVA in AS (di cui LAGHI e NICOLETTI erano esponenti) richiesta, peraltro, che veniva poi rigettata dall’Organo Giudicante competente;

4. nel procedimento nr 7492/2016 R.G.N.R. Mod. 21 per l’incidente mortale occorso nel 2016 all’operaio Giacomo Campo il 17.9.16 presso gli Stabilimenti di tarantini di ILVA in AS (nel quale AMARA veniva nominato in data 19 settembre 2016 difensore di fiducia dell’ILVA Spa in A.S.) indicava, al PM incaricato delle indagini, di nominare Sorli Massimo quale Consulente tecnico del PM che avrebbe dovuto svolgere un sopralluogo e connessi accertamenti presso il predetto impianto *ad horas* (come poi avvenuto, tanto che il consulente Ing. Sorli Massimo partiva da Torino domenica 18.9.16, giungeva a Taranto la domenica stessa con volo aereo pagato da AMARA tramite suo prestanome, Miano Sebastiano, in serata riceveva l’incarico ex 360 cpp irripetibile, e il lunedì mattina 19.9.16 svolgeva e concludeva il sopralluogo) sulla base di indicazioni ricevute da AMARA, LAGHI e NICOLETTI che ritenevano il SORLI consulente “gradito” ad ILVA in AS; sollecitava i suoi Sostituti a provvedere con massima sollecitudine al dissequestro dell’AFO 4 (che poi avveniva in 48 ore, peraltro sulla base dell’impostazione difensiva dell’ILVA, rivelatasi infondata, relativa alla insuperabile necessità di alimentare, per mezzo dei macchinari coinvolti nel sinistro, l’altoforno e, quindi, impedire sbalzi di temperatura che lo avrebbero danneggiato, mentre in poca successiva emergeva come tale temperatura costante all’interni dell’altoforno potesse essere mantenuta anche attraverso altri, ma più costosi sistemi). Gestiva, subito dopo l’incidente, i rapporti con la stampa (rientranti nei suoi compiti istituzionali secondo l’ordinamento giudiziario) in modo da fare intendere, sia pure implicitamente ma univocamente, che Ilva in As, ovvero i suoi dirigenti, potessero essere stati vittime di attività di sabotaggio in loro danno e comunque proponendosi quale garante delle politiche di risanamento ambientale poste in essere da ILVA in AS e quindi dai Commissari straordinari (manifestando pubblicamente, in più occasioni, che la sua Procura avrebbe a questo fine lavorato in sinergia con l’Amministrazione Straordinaria).

5. manifestava apertamente, all’esterno ed all’interno dell’Ufficio, la sua posizione “dialogante” con il NICOLETTI (che così accreditava, al pari di AMARA, presso la struttura commissariale come elemento indispensabile per la gestione dei rapporti e la AG tarantina) ed il LAGHI e la sua benevola predisposizione ad assecondare e considerare le esigenze della struttura commissariale di Ilva in AS, determinando un complessivo riposizionamento del suo Ufficio rispetto alle pregresse, più rigorose, strategie processuali ed investigative, manifestate dalla Procura della Repubblica diretta dal suo predecessore (che ad esempio aveva rigettato una precedente richiesta di applicazione pena presentata da Ilva in AS persona giuridica);

6. nel p.p. nr 4606/15 R.G.N.R. Mod. 21 (cd. Morricella), dapprima sollecitava il PM titolare delle indagini a concedere la facoltà d’uso dell’AFO 2, nonostante l’accertata parziale inadempienza da parte dell’Ilva alle prescrizioni; poi concordava con NICOLETTI, che conseguentemente esercitava pressioni sull’avv. BRESCIA Francesco (dell’ufficio legale ILVA), affinché l’operatore sul “campo di colata” fosse indotto a confessare la sua esclusiva responsabilità onde escludere qualsivoglia coinvolgimento dell’azienda e della dirigenza; quindi richiedeva al PM titolare di valutare favorevolmente la posizione dell’Ingegnere Ruggero Cola, difeso dall’amico Avv. RAGNO, suggerendone lo stralcio e la definizione con richiesta archiviazione (senza raggiungere l’intento grazie alla opposizione del PM che non aderiva alla impostazione difensiva sebbene condivisa dal Procuratore); infine, approfittando del periodo di ferie del PM titolare – induceva il sostituto in servizio ad esprimere parere favorevole a tale facoltà d’uso.

A fronte di tali favori resi dal CAPRISTO, NICOLETTI e LAGHI, abusando delle loro rispettive qualità di Commissario Straordinario e gestore di fatto degli Stabilimenti Ilva in AS di Taranto, **condizionavano i dirigenti Ilva sottoposti a procedimenti penali presso la AG di Taranto (procedimenti nei quali rispondevano per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni) affinché conferissero una serie di incarichi difensivi - poi remunerati dall’Ilva in AS, salva eventuale (e mai**

avvenuta) rivalsa della stessa società, come previsto dal contratto nazionale di lavoro dei dirigenti d'azienda - all'Avv.to **RAGNO Giacomo**, *alter ego* del **CAPRISTO**, in ragione dello stretto legame tra i due risalente fin dai tempi in cui **CAPRISTO** era Procuratore della Repubblica di Trani, e da questi sponsorizzato quale professionista da favorire anche con riferimento ad incarichi professionali da ricevere dall'Ilva, come avvenuto per ben 4 mandati difensivi (conferiti al **RAGNO** da De Felice Salvatore e Cola Ruggero, dirigenti Ilva in AS, che fruttavano parcelle per complessivi euro 273.000 circa):

1. mandato difensivo conferito al **RAGNO**, da De Felice Salvatore, dirigente Ilva in AS già direttore di stabilimento, nel p.p. nr 938/2010 R.G.N.R. Mod. 21 - RG ASS 1/2016 (*ambiente svenduto*), in data 2.2.2017;
2. mandato difensivo conferito al **RAGNO** da Cola Ruggero, dirigente Ilva in AS e Direttore dello Stabilimento di Taranto dall'Agosto 2014 fino ad Ottobre 2016 e di nuovo da Maggio 2018 a Ottobre 2018, nel p.p. cd "*incidente Campo*" recante nr 7492/2016 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina depositata in data 10.10.2017);
3. mandato difensivo conferito al **RAGNO** da Cola Ruggero nel p.p. cd "*incidente Morricella*" recante nr 4606/2015 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina depositata in data 01.03.2017);
4. mandato difensivo conferito al **RAGNO** da Cola Ruggero nel p.p. cd "*Loppa*" recante nr 8836/2015 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina effettuata il 30.9.2017).

Fatti commessi in permanenza fra Trani e Taranto dal gennaio 2015 al 23.7.19

CAPRISTO Carlo Maria, RAGNO Giacomo, SOAVE Massimiliano, SAVASTA Antonio, D'INTRONO Flavio, NARDI Michele e BALDUCCI Franco Maria.

d) delitto p. e p dagli artt 81 cpv, 110, 317 cp, perché, in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Capristo quale Procuratore della Repubblica di Trani e mandante, Savasta quale PM del predetto Ufficio delegato alle indagini ed ai procedimenti 2399 /2012/ RGNR mod 21, 4066/2011 RGNR Mod. 21; 4634/2012 RGNR Mod. 21 e quale mandante, Nardi Michele quale Magistrato in servizio presso l'ispettorato generale e mandante, Nardi e D'Introno, quali intermediari fra i predetti mandanti e Balducci che aveva il compito di avvinare le parti offese e indurle, come poi meglio descritto, a piegarsi alla volontà dei suddetti PPUU, Ragno Giacomo avvocato operante nel Foro di Trani e Soave Massimiliano dottore commercialista e consulente tecnico in materia contabile, quali materiali esecutori (ubitamente a Balducci) e beneficiari del delitto, abusando delle qualità dei suddetti Pubblici Ufficiali Capristo e Savasta e del notorio strettissimo rapporto preferenziale che il Ragno aveva con i predetti Magistrati (notorietà alimentata dai comportamenti concludenti ed ostentati del Capristo, del Savasta e del Ragno) sicchè le vittime si figuravano che unica possibilità per ottenere giustizia presso gli Uffici Giudiziari di Trani fosse quella di affidarsi a difensori e professionisti di gradimento del Capristo e dello stesso Savasta, costringevano Zucaro Sergio e Zucaro Massimo, indagati per il delitto di riciclaggio nel procedimento penale 2399/2012 RGNR mod 21, a dare mandato al Ragno quale difensore di fiducia e al Soave quale consulente di parte e ad erogare agli stessi, solo quale anticipo e senza che alcuna concreta attività difensiva fosse svolta, la complessiva somma di euro 15.000 (di cui euro 10.000 a Soave ed euro 5.000 al Ragno)

In Molfetta, Corato, Trani e zone limitrofe fra il 2011 ed il 2013

AMARA Piero, CAPRISTO Carlo Maria, PARADISO Filippo

e) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 81 cpv 368 476 2^ comma e 479 cp, perché in concorso e previo accordo fra loro, Capristo, quale Procuratore della Repubblica di Trani, gli altri, quali istigatori e beneficiari della condotta illecita, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano numero due Decreti di Iscrizione al Registro Mod 46 (registro degli esposti anonimi) della Procura di Trani, ideologicamente falsi. In particolare, previo accordo fra loro, Amara Piero – al fine di agevolare i vertici Eni ed in particolare il dr. De Scalzi Claudio ed al fine di acquisire ulteriore credito presso le strutture ENI - formava "a tavolino" un primo esposto anonimo indirizzato al Procuratore

della Repubblica di Trani relativo ad inesistenti attività – svolte in parte rilevante anche attraverso incontri di pianificazione dell'attività delittuosa in Barletta - di una presunta associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, tesa a “destabilizzare” i vertici ENI con diverse attività delittuose, che consegnava *brevi manu* a Paradiso Filippo affinché quest'ultimo le consegnasse – come in effetti consegnava - sempre *brevi manu*, al Procuratore della Repubblica di Trani dott. Capristo, in modo che lo stesso procedesse alla iscrizione della notizia di reato “come anonima” (ciò al fine di non esporre ENI quale parte denunciante e di rendere più attendibile l'esposto) per poi coltivare la stessa con particolare zelo e attenzione. Il Capristo, così, alla stregua del concordato programma criminoso, riceveva dal Paradiso l'esposto, che ben sapeva non essere anonimo ma confezionato da Piero Amara (e consegnatogli dal Paradiso) lo iscriveva, falsamente, con apposito Decreto, come esposto anonimo a mod 46 (essendo invece pacificamente notizia di reato proveniente da fonte certa e nota all'Ufficio) nascondone il p.p. nr 25/2015/46. Apponeva, inoltre, ancora falsamente, sulla busta contenete il predetto esposto e sullo stesso esposto, attestazione – timbro – di “pervenuto in data 23.1.2015” come se l'esposto fosse pervenuto quel giorno per vie ordinarie postali e non consegnato da persona conosciuta al Procuratore della Repubblica. Inoltre, successivamente, in data 8.5.2015, il Capristo, che manteneva i contatti con Amara per il tramite del Paradiso, riceveva, questa volta per posta, un secondo esposto confezionato dall'Amara, avente sempre ad oggetto le vicende dell'ENI, come seguito del primo esposto suddetto, e pur sapendo, ancora una volta, che si trattava di esposto proveniente da persona identificata, lo iscriveva, falsamente, come “anonimo” a mod 46 sicchè ne scaturiva un ulteriore p.p. avente numero 136/2015/46. Fatto aggravato dall'essere gli atti falsificati con fede privilegiata fino a querela di falso.

Inoltre, Amara, Paradiso e Capristo, sempre in esecuzione del programma criminoso di cui sopra, nella piena consapevolezza, non solo dell'innocenza degli accusati, ma dell'assoluta fantasiosità delle notizie di reato contenute nei due predetti esposti li confezionavano e li facevano iscrivere da Capristo nei registri della Procura di Trani. In particolare, nei due predetti esposti, si ipotizzava l'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti di cui erano partecipi De Santis Roberto e Volpi Gabriele, funzionari dello Stato Nigeriano, Pietro Varone, esponenti di vertice di Saipem e Telecom, che si avvaleva anche della società siracusana Oikothern Scarl, della nota imprenditrice Emma Marcegaglia e del noto professionista Prof.ssa Paola Severino (già Ministro della Giustizia). Tale associazione secondo le caluniose accuse, proprio per potere continuare a svolgere tale inesistente attività delittuosa ed altre attività illecite connesse con la produzione e commercializzazione di idrocarburi, aveva il fine ultimo di controllare ENI, scalzando dalle sue funzioni l'AD Claudio De Scalzi, che nella prospettiva calunniosa, sarebbe stato di ostacolo ai progetti delittuosi del sodalizio sopra descritti.

Per le esposte ragioni Amara, Paradiso e Capristo: prima formavano i predetti due esposti anonimi di cui si è detto; poi ne inviavano ed iscrivevano un terzo, sempre anonimo, che riportandosi quanto al contenuto ai precedenti, conteneva una registrazione di comodo nella quale si avvalorava il contenuto dei precedenti due esposti; poi iscrivevano fra le notizie di reato i suddetti esposti.

Sempre al fine di calunniare i soggetti di cui sopra e per dare ulteriore capacità denigratoria ed attendibilità agli esposti in questione, materialmente agendo il Capristo, davano impulso alle indagini riguardanti tali esposti, acquisivano documenti e tabulati telefonici, identificavano alcuni dei soggetti accusati falsamente, infine redigevano una nota di trasmissione per competenza del procedimento nr 5832/2015/44 (in cui erano confluite le investigazioni relative a tutti e tre i suddetti esposti materialmente confezionati da Amara) alla Procura di Siracusa, nota nella quale, ripercorrendo le attività criminose di fantasia di cui sopra, dandogli dignità di notizie di reato da approfondire, ipotizzavano che il centro degli interessi e la operatività dell'inesistente sodalizio criminoso fosse nel circondario di Siracusa, ciò allo scopo di consentire al dott. Giancarlo Longo, PM di Siracusa a disposizione di Piero Amara, di completare l'attività di calunnia da loro stessi intrapresa.

In Trani fino ad Aprile del 2016

MISCIAGNA Pasquale, AMARA Piero, SAVASTA Antonio, PARADISO Filippo

f) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 326 comma 2° cp, perché in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, Paradiso, Misciagna e Amara quali

istigatori, richiedevano ed ottenevano dal dr. Antonio Savasta PM delegato alla trattazione dei procedimenti di cui al precedente capo di accusa sub e) plurime notizie riservate relative all'andamento delle indagini ed in particolare relative alle attività investigative programmate dalla Procura della Repubblica di Trani per dare riscontro agli esposti confezionati da Piero Amara e trasmessi alla Procura di Trani, come descritto sempre nel precedente capo di accusa, fra l'altro ottenendo in anticipo comunicazione su come e quando la Guardia di Finanza delegata alle indagini avrebbe fatto accesso presso gli uffici dell'Eni per acquisire documentazione pertinente. Fatto commesso al fine di ottenere o fare ottenere un ingiusto profitto patrimoniale all'avv. Misciagna che a fronte di tale attività informativa, a lui sollecitata da Piero Amara e Filippo Paradiso, che lo avevano incaricato all'uopo di avere contatti e prendere informazioni dal dr Savasta, riceveva dall'Amara cospicui incarichi professionali per un ammontare di oltre 40.000,00 euro a fronte di consulenze, formalmente fatturate, che schermavano l'illecito profitto del Misciagna stesso.

In Trani fino a tutto il 2016.

Ai soli fini della completezza della contestazione (reato prescritto in relazione al quale si chiederà l'archiviazione):

RAGNO Giacomo, Carlo Maria CAPRISTO, SAVASTA Antonio, MARANCIA Martino

g) delitto p. e p dagli artt 81 cpv, 110, 56, 317 cp, perché, in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAPRISTO quale Procuratore della Repubblica di Trani e mandante, SAVASTA quale PM del predetto Ufficio delegato alle indagini ed al procedimento del p.p. nr 617/2008 RG NR Mod. 21 e quale mandante, RAGNO Giacomo beneficiario del delitto ed avvocato operante nel Foro di Trani e Martino MARANCIA, appuntato dei Carabinieri in servizio con funzioni di guardaspalle, collaboratore ed autista del CAPRISTO, gli ultimi due quali materiali esecutori, abusando delle qualità dei suddetti Pubblici Ufficiali e del notorio rapporto preferenziale che il RAGNO aveva con i predetti Magistrati (notorietà alimentata dai comportamenti concludenti ed ostentati del RAGNO, del CAPRISTO e del SAVASTA) sicchè la vittima si figurava che unica possibilità per ottenere giustizia presso gli Uffici Giudiziari di Trani fosse quella di affidarsi a difensori e professionisti di gradimento del CAPRISTO e dello stesso SAVASTA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere De Candia Luigi e De Candia Antonio e De Candia Ignazio - i primi due quali gestori di un ristorante-pizzeria in sequestro e l'ultimo quale indagato e proprietario dell'immobile in cui aveva sede il predetto esercizio, che, peraltro, già avevano un proprio difensore, l'Avv.to Tommaso Poli - a nominare quale difensore di fiducia l'Avv.to Giacomo RAGNO nel p.p. nr p.p. nr 617/2008 RG NR Mod. 21, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Trani e Molfetta nel Febbraio 2012

AVVERTE

gli indagati che le indagini relative ai reati sopra descritti si sono concluse;

che, con l'assistenza dei propri difensori di fiducia o d'ufficio:

- 1) hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari;
- 2) entro 20 gg. dal ricevimento della presente ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al PM il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio citando il numero di procedimento sopra indicato.

RILEVATO

che, allo stato, alcuni degli indagati indicati in rubrica, con riguardo a tale specifico procedimento, non risultano assistiti da nessun difensore, si provvede alla nomina del seguente difensore di ufficio: avv. Gianpaolo CARRETTA del Foro di Potenza (ticket di nomina n. 110212781);

INFORMA

- che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;
- che la persona indagata potrà farsi assistere nel presente procedimento solo da persone iscritte negli albi degli Avvocati;
- che ha facoltà di nominarsi un difensore di fiducia e che, non esercitando tale facoltà, sarà assistita e difesa da quello di Ufficio nominato;
- che ha l'obbligo di retribuire il difensore di Ufficio (ove non sussistano le condizioni di cui al punto che segue) e che, in caso di insolvenza, si procederà nei suoi confronti con esecuzione forzata;
- che ha le facoltà e i diritti previsti dalla legge e dagli artt. 60 e ss. del codice di procedura penale, nonché la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento all'A.G. precedente, memorie e richieste ai sensi dell'art. 121 c.p.p. e quella di presentarsi spontaneamente al P.M. per rilasciare dichiarazioni;
- che ha le facoltà e i diritti previsti dalla legge n. 397 del 7.12.00 concernente "Disposizioni in materia di indagini difensive";
- che l'indagato, in sede di indagine preliminare, ex art. 464-ter cpp, nonché, a seguito di esercizio dell'azione penale, nei termini indicati dall'art. 464-bis cpp, può far richiesta di essere ammesso all'istituto della messa alla prova.
- che, ai sensi dell'art. 3 L. 67/2014 nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108; che Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Che la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
 - a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
 - b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede;
- che l'indagato potrà chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano le condizioni di cui alla L. 30/8/90 n. 217 e successive modificazioni; in particolare

- 1) può essere ammesso a tale beneficio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (per effetto del DM dell'1.4.14 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella GU serie n. 169 del 23.7.14);
- 2) se l'interessato convive con il coniuge con altro familiare, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante; in tal caso, i limiti indicati al comma 1) sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
- 3) ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1) si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
- 4) si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
- 5) ogni due anni, con decreto del Ministro di Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1) in relazione alla variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

INVITA

la persona indagata, a norma dell'art. 161 c.p.p., a dichiarare il luogo di abitazione o quello in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni avvertendola che avrà l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che, in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

AVVISA

che, ove siano stati emessi decreti di pagamento per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato o per la liquidazione dell'indennità di custodia o per il pagamento di spese inerenti all'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica ovvero ancora per la liquidazione di altre spese di giustizia diverse da quelle menzionate, il presente avviso vale anche come comunicazione ai sensi dell'art. 168 D.P.R. 115/2002 con conseguente possibilità di proporre opposizione entro 20 giorni da detta comunicazione al Presedente del Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 170 del medesimo D.P.R.115/2002 come modificato dall'art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.


DISPONE

- che la segreteria effettui le notifiche ai difensori degli indagati, mediante P.E.C., ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p., sia come difensori di fiducia, che come domiciliatari degli indagati, nonché al difensore d'ufficio;
- che la Squadra Mobile della Questura di Potenza provveda alla notifica del presente avviso agli indagati non elettivamente domiciliati presso i propri difensori.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di propria competenza

Potenza, il 22/10/2021

I Pubblici Ministeri
Curcio - Piccinini - Borriello



Dati relativi all'Autorità richiedente

Chiamante/Richiedente: mancusi lucia

Autorità: Procura della Repubblica Ufficio Unico Procura della Repubblica 85100 **POTENZA** Via Nazario Sauro, 71

Tel: 097149111 0971491565

Fax: 0971471328

Email: procura.potenza@giustizia.it lucia.mancusi@giustizia.it

Tribunale del chiamante: POTENZA (POTENZA)

Dati relativi all'Autorità chiamate

Chiamante: mancusi lucia

Autorità: Procura della Repubblica Ufficio Unico-Procura della Repubblica 85100 **POTENZA** Via Nazario Sauro, 71

Tel: 097149111 0971491565

Fax: 0971471328

Email: procura.potenza@giustizia.it lucia.mancusi@giustizia.it

Tribunale del chiamante: POTENZA (POTENZA)

Nomina: da web

Data procedimento: 22/10/2021 15:43:29

Operatore: mancusi lucia

Riepilogo domande/risposte:

- Nomina effettuata dagli elenchi dell'Ordine avvocati di POTENZA distretto di POTENZA
- La persona a cui serve un difensore e' maggiorenne o minorenni? - MAGGIORENNE
- Specificare la competenza del procedimento - ALTRA AUTORITA'
- Si tratta di un'udienza fissata nelle 24 ore successive alla chiamata? - NO - non si tratta di un'udienza già fissata
- Si tratta di un atto urgente (ossia necessita la presenza del difensore entro le 24 ore successive alla chiamata)? - NO - non si tratta di un atto urgente
- Elenco difensori selezionato - LISTA LIBERI - ATTI NON URGENTI
- Quando si deve utilizzare il difensore? - 22/10/2021
- Tipo di nomina - Nomina singola

Dati del difensore nominato

avv. CARRETTA Gianpaolo

N° progressivo di nomina 110212781

Turno utilizzato: LISTA LIBERI - ATTI NON URGENTI (POTENZA (POTENZA))

Riferimenti fascicolo 3859/18-21

Ufficio 85100 POTENZA (PZ) , Largo Raffaello Pignatari, 3

Telefono 0971283246

Fax 0971283246

Cellulare 3293281495

Email gianpaolo.carretta@tiscali.it

PEC carretta.gianpaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it

AVVISO 415 bis